

n° 1145 AS 3/10
n° 62 AS 4/10

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice delegato alle procedure del “Gruppo Tirrenia di Navigazione Spa” (n. 3 del 2010) e “Siremar Spa” (n. 4 del 2010), in amministrazione straordinaria,

premessso che:

- nella materia regolata dal D. Lgs. N.° 270 del 1999, non compete al giudice delegato alcun potere di autorizzazione e controllo preventivo, né alcun potere di vigilanza e sorveglianza; poteri, questi, conferiti, per legge, al Ministro delle Attività Produttive e al Comitato di Sorveglianza, nella qualità di organi della procedura preposti alle funzioni di sorveglianza, rispettivamente, ispettive e consultive;
- il ruolo del giudice delegato si traduce in quello di naturale organo di collegamento tra il tribunale e il commissario straordinario, raccogliendo le istanze dei soggetti interessati al corretto svolgimento della procedura;
- per un verso, e proprio per la finalità appena esposta, il giudice delegato deve compiere un’attività di controllo generale di legittimità, formale e sostanziale, con riferimento al corretto andamento dell’amministrazione straordinaria nella sua progressiva evoluzione procedurale, che deve, sempre, conformarsi ai canoni della trasparenza e ai valori costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione pubblica (articolo 97 Costituzione);
- per altro verso, la “giurisdizionalizzazione” del procedimento di verifica dei crediti e la strumentalità funzionale delle operazioni di verifica rispetto alla ripartizione dell’attivo, recuperato o da recuperare, orientano, legittimamente, al riconoscimento al giudice delegato dell’esercizio del potere-dovere di sorveglianza e di indirizzo, ancorchè connesso, strumentalmente, alle operazioni di verifica dello stato passivo e a tutte le incombenze a esso correlate;
- nell’architettura così strutturata, la funzione del giudice delegato si colloca, istituzionalmente, potendo formulare rilievi e/o sollecitare integrazioni alla relazione predisposta dal commissario straordinario; ciò, anche, al fine di permettere (*rectius*: assicurare) il rispetto dei principi costituzionali, dianzi indicati, a tutela dei soggetti, legittimamente, interessati;

rilevato che:

- peculiare centralità nelle cadenze evolutive della procedura è occupata dalle azioni risarcitorie, revocatorie e/o recuperatorie, e dalle doverose iniziative giudiziarie da intraprendere, sia con riguardo alle azioni revocatorie previste dall’articolo 91 del D.Lgs. n.° 270 del 1999 sia in relazione alle azioni da promuovere nei confronti di soggetti terzi non facenti parte del “Gruppo”;



- 
- giova ribadirlo concettualmente, sebbene non compete al giudice delegato alcun potere di autorizzazione e controllo preventivo sull'esercizio delle azioni da parte del commissario straordinario, ricadendo nella sua esclusiva funzione la responsabile e corretta programmazione e la conseguenziale promozione delle azioni, tutte, non può abdicarsi, tuttavia, al generale potere-dovere di indirizzo procedurale spettante al giudice delegato circa la corretta individuazione e il necessario approfondimento dei problemi giuridici correlati alle azioni in parola, la cui valenza economica potrebbe implicare effetti sensibili sia nella fase di verifica del passivo sia nella susseguente fase di ripartizione dell'attivo recuperato o, ancora, da recuperare;
 - il decorrere del tempo e l'approssimarsi delle operazioni finali della verifica potrebbero pregiudicare, seriamente, l'esperimento delle iniziative giudiziarie su esposte, con l'effetto, anche solo eventuale, di incorrere nella mancata tutela, che deve essere piena e compiuta, della massa dei creditori e di rendere inoperanti, per effetto della prescrizione, profili di responsabilità gestionali (per esempio), che dovrebbero formare, almeno in modo preventivo, oggetto di accurato studio e di seria indagine da parte degli organismi a ciò deputati;
 - si impone, in considerazione della attuale fase delle procedure "de quibus" e, allo scopo di acclarare tali evenienze, l'approfondita e tempestiva programmazione, da parte del commissario straordinario, delle iniziative afferenti le azioni risarcitorie, revocatorie e/o recuperatorie, e le azioni di responsabilità;
 - nel quadro finora raffigurato si inserisce l'opportunità, anzi il dovere, di sollecitare il commissario straordinario a fornire dettagliate e esaurienti indicazioni sull'esercizio delle azioni illustrate, al fine di non compromettere, in termini seri, la concreta esperibilità delle azioni stesse, così arrecando un non trascurabile danno alla massa dei creditori;
- è opportuno trasmettere, per conoscenza, il presente provvedimento al Ministro delle Attività Produttive, al Comitato di Sorveglianza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
- P. Q. M.



Invita il Commissario Straordinario a depositare, nel termine di giorni trenta, dettagliata relazione descrittiva delle iniziative inerenti alle azioni risarcitorie, revocatorie e/o recuperatorie, e alle azioni di responsabilità.

Si comunichi al Commissario Straordinario, al Ministro delle Attività Produttive, al Comitato di Sorveglianza, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura del commissario straordinario, sui siti delle rispettive amministrazioni straordinarie.

Roma, 01 settembre 2011

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 1/9/11
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Liana Forino

Dottor Francesco Taurisano